Repertorio n. 537

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

CONVENZIONE DI FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STERILIZZAZIONE

Il giorno 21 del mese di luglio duemilaventuno in Genova, presso la sede di Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante Regionale (di seguito nominata, per brevità, anche SUAR), in via D'Annunzio 64, innanzi a me, Dott. Valter Borrello Ufficiale Rogante della Regione Liguria, senza assistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i Signori:

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

- Sig. Alessandro Pellegrino, nato a San Donato Milanese il giorno 7 del mese di maggio dell'anno 1984 (codice fiscale PLLLSN84E07F205W) domiciliato per la carica presso la sede legale della Società B.Braun Milano S.p.A., come di seguito specificata, il quale interviene quale procuratore dell'Operatore economico B.Braun Milano S.p.A., con sede legale in Via Vincenzo da Seregno n. 14, 20161, Milano (MI), iscritto al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con numero e P.IVA 00674840152 (di seguito nominato, per brevità, anche "Fornitore" o

"Aggiudicatario"), aggiudicatario dei lotti 20 e 21 della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite la piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura dei dispositivi per sterilizzazione – occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria, all'Azienda USL Valle d'Aosta e all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia di Trento - per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 30. Numero gara 7521664, giusta Decreto del Dirigente n. 3356 del 03/06/2021.

I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue:

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la "*RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE*", ha stabilito che le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante

Regionale e che le procedure di gara già avviate alla suddetta data siano portate a termine dalla SUAR nonchè, a decorrere da tale data, siano trasferiti alla Regione i rapporti attivi e passivi relativi alle procedure di gara in corso;

c) la fornitura di dispositivi per sterilizzazione rientra nella pianificazione delle attività di A.Li.Sa. – C.R.A. adottata con Determinazione C.R.A. n. 401 del 29/10/2019 e nei successivi aggiornamenti;

d) in esecuzione di quanto precede, C.R.A. ha espletato una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., suddivisa in n. 30 lotti, per la fornitura di dispositivi per sterilizzazione occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria, all'Azienda USL Valle d'Aosta e all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia di Trento svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 17/09/2019 e sulla GURI in data 23/09/2019;

e) il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al punto precedente relativamente ai lotti 20 e 21 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura (OdF), alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Atto, dagli atti di gara e dalla propria Offerta tecnica;

f) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle

condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale;

g) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

i) il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

j) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo, la presente Convenzione, le condizioni generali dei contratti conclusi con l'emissione degli OdF i quali saranno, per ciascuna delle Amministrazioni contraenti, fonte di obbligazione contrattuale;

k) la S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dall'OdF da ciascuna emesso;

l) il Fornitore ha presentato ed è agli atti della S.U.A.R., la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

m) nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*";

n) le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913, n. 89, convengono che sia omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale Rogante;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ivi incluso l'Avviso di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e Prestazionale, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente modificato con le DD.G.R. n. 279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria approvato

con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021, la Documentazione tecnica, l'Offerta economica presentate in gara dal Fornitore.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) Amministrazione contraente: l'A.S.L., l'E.O., l'I.R.C.C.S., effettivo utilizzatore della Convenzione nel suo periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura (OdF) e le conseguenti Richieste di Consegna (RdC);

c) "Fornitore": l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta in oggetto che, avendo sottoscritto la Convenzione e impegnandosi a quanto nella stessa, venga individuato dall'Amministrazione contraente, mediante l'emissione degli OdF, ai fini dell'esecuzione della fornitura;

d) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

e) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento informatico (generato da NECA nel caso degli Enti del S.S.R. ligure) e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

f) NECA – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle Convenzioni e degli Accordi quadro attivati dalla S.U.A.R.;

g) Punto Ordinante: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato a sottoscrivere con firma digitale l'Ordinativo di Fornitura e ad inoltrare al Fornitore i documenti di impegno di spesa;

h) Punto Istruttore: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere le Richieste di consegna

i) Richiesta di Consegna (RdC): (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

j) Importo della Fornitura: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

k) Importo massimo contrattuale: l'importo massimo del presente Atto (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito;

l) Sede/i di consegna: il luogo dell'Amministrazione contraente (sedi e uffici come indicati nelle RdC) presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

m) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente Atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione;

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti

danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di dispositivi per sterilizzazione. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli Contratti di Fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende ed Enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 ss-mm.ii. senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria, l'Azienda USL Valle d'Aosta e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia di Trento.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti facendo uso (nel caso degli Enti del S.S.R. ligure) della piattaforma NECA.

2. L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione contraente (Punto Ordinante).

3. Nel caso degli Enti del S.S.R. ligure, l'Amministrazione contraente, attraverso il NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le Unità Richiedenti. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica.

4. Da parte dell'Azienda USL Valle d'Aosta e dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia di Trento, oltrechè nei casi eccezionali di sospensione, interruzione o di malfunzionamento del del NECA, la trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata alla casella di posta elettronica certificata bbraun-mi@registerpec.it del Fornitore. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni contraenti legittimate all'utilizzo della convenzione.

5. È fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di

esecuzione un *OdF*, di emettere un nuovo *OdF* prima dell'esaurimento dell'*OdF* precedente; l'*OdF* emesso dalla stessa Amministrazione contraente nel corso di validità ed efficacia di un precedente *OdF* è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità dell'*OdF* ricevuto.

6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero abbia ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti.

7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di consegna (RdC). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la RdC, firmata dal Punto Ordinante, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le RdC debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente Atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il

Fornitore e le Amministrazioni contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle *RdC*.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha una durata di trentasei (36) mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esurito l'Importo massimo contrattuale, potrà essere prorogata fino ad un massimo di dodici (12) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. S.U.A.R. si riserva altresì di prorogare la Convenzione in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto ed a seguito dell'espletamento di una nuova procedura, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica e di seguito riportato: lotto 20: SBS MINI-CONTAINER con filtri a lunga permanenza o sistemi equivalenti oppure con sistema di barriera a labirinto (e relativi accessori); nome commerciale del prodotto:

Repertorio n. 537

AESCULAP CONTAINER SYSTEM DENTALE E MINI CONTAINER; CPV: 33190000-8; importo complessivo offerto (IVA esclusa): € 13.534,70; lotto 21: SBS MINI-CONTAINER CON COPERCHI CON FERMAFILTRI PER FILTRI MONOUSO O RIUTILIZZABILI MINIMO 1000 CICLI (e relativi accessori); nome commerciale del prodotto: AESCULAP CONTAINER SYSTEM DENTALE E MINI CONTAINER; CPV: 33190000-8. Importo complessivo offerto (IVA esclusa): € 71.822,13.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad

adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria (rilasciata da ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con progressivo n. 1784684) in favore della S.U.A.R. di importo di Euro 3.414,27 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dall'Amministrazione contraente.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto all'art. 12 (Penali) del Capitolato Tecnico e Prestazionale, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione

contraente a far data dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e della Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla

presente Convenzione, al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.

4. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare (con decorrenza dal 01/02/2020 ai sensi di quanto disposto dal D.M. 27/12/2019) la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento della fattura stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli OdF, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 21/06/2021 acquisita agli atti con prot. gen. n. PG/2021/0217278 del 23/06/2021.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà

ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e I.R.C.C.S. dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ss.mm.ii.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA S.U.A.R. E PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER IL FORNITORE

1. Con la stipula del presente Atto la S.U.A.R. individua nella nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico: 010 5488561; indirizzo e-mail: LuigiMoreno.Costa@alisa.liguria.it.

3. Con la stipula del presente Atto il Fornitore individua nel Sig. Giuseppe Potenzoni il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 02/662431 numero di fax 02/66243369 indirizzo e-mail servizio.gare@bbraun.com, indirizzo di posta elettronica certificata bbraun-mi@registerpec.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti

distinti Responsabili della fornitura.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Rimane obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla S.U.A.R., prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e dei singoli OdF a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Stazione Unica, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16. La Stazione Appaltante procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

3. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

4. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità a S.U.A.R. ed alla Amministrazione contraente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni

debitrici (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

5. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, S.U.A.R. e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e gli OdF.

ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO

1.La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e nei relativi allegati.

ARTICOLO 15 - INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1.Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 19 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

ARTICOLO 16 - PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni

contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste dall'art. 12 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico e Prestazionale per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione e/o degli OdF, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse (causa risolutiva della Convenzione di fornitura stipulata da S.U.A.R.);

b. applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo offerto (dato dal prezzo unitario offerto per il totale della quantità di prodotti offerti);

c. ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

d. reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

e. mancata rispondenza tra i prodotti effettivamente forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;

f. perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico e prestazionale;

g. ingiustificata sospensione della fornitura, indisponibilità non

temporanea o impossibilità della fornitura;

h. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

i. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione di fornitura e di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

j. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

k. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa dalla S.U.A.R. entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";

l. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

m. subappalto non autorizzato;

n. fallimento o altre procedure concorsuali;

o. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

p. transazioni relative al presente Atto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;

q. violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

r. nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

s. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

t. nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi delle disposizioni che precedono (causa risolutiva della Convenzione di fornitura stipulata da S.U.A.R.);

u. risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R. (causa risolutiva degli OdF stipulati dalle Amministrazioni contraenti);

v. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, a seguito della contestazione effettuata, con comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, da parte della S.U.A.R. o dell'Amministrazione contraente e comporta la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la S.U.A.R. e/o l'Amministrazione contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione la S.U.A.R. e/o le Amministrazioni contraenti si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE

1. Salvo quanto previsto all'art. 17 "Clausola Risolutiva Espressa", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula

del presente Atto, la S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione, tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni contraenti alla risoluzione dei propri Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si

impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno

7. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R.

8. Nei casi di risoluzione degli OdF da parte delle Amministrazioni contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione alla S.U.A.R.

9. Resta inteso che la S.U.A.R. e/o ciascuna Amministrazione contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione e degli OdF;

10. La S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito

incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

ARTICOLO 19 - RECESSO

1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

5. Qualora S.U.A.R. receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.

6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da S.U.A.R. e/o dalle singole Amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA

ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della garanzia non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 21 – TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL

FORNITORE

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Atto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente modificato con DD.G.R. n. 279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

3. L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la

presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

5. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

a) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli atti di gara;

c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Atto e delle singole Richieste di Consegna (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi

quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;

e) verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;

f) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Atto, nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e relativi allegati e negli OdF;

g) eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto all'art. 10 del Capitolato Tecnico e Prestazionale;

h) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della Convenzione la garanzia per:

- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);

- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);

1. organizzare la fornitura secondo quanto disposto all'art. 10 del Capitolato Tecnico e Prestazionale;

i) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. nonché l'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Atto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ARTICOLO 22 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di S.U.A.R.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di S.U.A.R. queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna e della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 23 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare

osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.U.A.R. non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere di ogni Amministrazione contraente (o dell'Ente sanitario destinatario della fornitura), ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., valutare, all'atto dell'emissione dell'OdF, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Ente ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo D.U.V.R.I. che sarà allegato all'OdF quale parte integrante dello stesso. Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione

ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

4. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché alle singole Richieste di Consegna per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.U.A.R. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di S.U.A.R., gli impegni presi con il presente Atto. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai

sottoscrittori.

6. Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

7. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

8. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

9. Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria con sede legale in Via Fieschi, 15 – 16121, Genova.

10. Per l'esercizio dei diritti sopradescritti le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.regione.liguria.it.

11. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Atto, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

12. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R. o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il

Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento

dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.

ARTICOLO 25 - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

ARTICOLO 27 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica nella forma pubblica amministrativa.

2. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della Convenzione ad eccezione di quelli che fanno carico a S.U.A.R. e all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione della Convenzione.

3. L'imposta di bollo sull'originale digitale è assolta mediante versamento all'Agenzia delle Entrate tramite modello F24, mentre sulla copia cartacea dell'atto mediante apposizione delle marche da bollo.

4. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli OdF non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o degli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le

parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (PREMESSE ED ALLEGATI), Art. 3 (NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE), Art. 4 (OGGETTO), Art. 5 (UTILIZZO DELLA CONVENZIONE), Art. 7 (DURATA DELLA CONVENZIONE), Art. 8 (CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO), Art. 10 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI), Art. 12 (SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI), Art. 13 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO), Art. 16 (PENALI), Art. 17 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), art. 18 (RISOLUZIONE), Art. 17 (RECESSO), Art. 21 (TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE), Art. 23 (TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI), Art. 24 (TRATTAMENTO DEI DATI), Art. 25 (RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE) Art. 26 (FORO COMPETENTE), Art. 27 (ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI), Art. 28 (CLAUSOLA FINALE).

Io Ufficiale rogante ho ricevuto questo Atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, su pagine 40 a video, le parti lo sottoscrivono

Repertorio n. 537

con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 16/02/1913, n. 89 ss.mm.ii., nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica dell'Atto sottoscritto.

Io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico, in formato pdf, con firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.

Genova, lì 21/07/2021

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

IL FORNITORE

L'UFFICIALE ROGANTE

Firmato digitalmente